

DVR - Sezione AGENTI FISICI - CAMPI ELETTROMAGNETICI

Definizione: si intendono come campi elettromagnetici i campi magnetici e i campi elettrici, variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz.

In azienda **sono/è presente/i** :

1. Installazioni elettriche/Macchinari con correnti assorbite superiori a 100 A ciascuna
2. Linee elettriche BT adiacenti a operatori con correnti superiori a 100 A
3. Macchinari ed apparati per l'elettrolisi industriale
4. Riscaldatori dielettrici a radio frequenza
5. Forni e riscaldatori a induzione
6. Saldatori elettrici (a filo, a tic, ecc) con correnti maggiori di 100 A
7. Magnetizzatori e smagnetizzatori industriali
8. Apparati industriali di essiccamento e riscaldamento a microonde
9. Stazioni radio base dove il lavoratore può avvicinarsi in prossimità delle antenne
10. Cabina e/o elettrodotto posizionati a distanze che implicano un valore di esposizione maggiore di 3 Micro Tesla (minori di 2 metri per le cabine, 5 metri per gli elettrodotti)

Essendo in azienda presenti macchinari definiti al punto 1,2,3,4,5,6,7,8,9

I lavoratori svolgono attività lavorativa con attrezzature fonte di campi elettromagnetici con intensità che implicano effetti immediati per la salute. Occorre ottemperare alla valutazione del rischio CEM ex art. art. 209, entro il 30.7.2008, **senza applicare** le specifiche disposizioni ivi contenute e tutte le altre previste dal capo IV, in quanto vale l'obbligo generale previsto dall'art. 17 e 28 essendo presente un rischio non accettabile per gli effetti immediati sulla salute dovuti all'esposizione a campi elettromagnetici .

Programma di miglioramento

- Valutazione dei rischi agenti fisici con cadenza quadriennale (art.181)
- Eliminazione o riduzione del rischio con obbligo di non superamento dei VLE (art. 182)
- Attenzione dei lavoratori particolarmente sensibili (art. 182)
- Informazione e formazione lavoratori (art. 184)
- Sorveglianza sanitaria e cartelle sanitarie e di rischio (art. 185 art.186)

(Tramite misurazioni a norma CEI – Valori di riferimento 2000/40/CE)

In azienda **NON sono presenti** :

- Installazioni elettriche/Macchinari con correnti assorbite superiori a 100 A ciascuna
- Linee elettriche BT adiacenti a operatori con correnti superiori a 100 A
- Macchinari ed apparati per l'elettrolisi industriale
- Riscaldatori dielettrici a radio frequenza
- Forni e riscaldatori a induzione
- Saldatori elettrici (a filo, a tic, ecc) con correnti maggiori di 100 A
- Magnetizzatori e smagnetizzatori industriali
- Apparati industriali di essiccamento e riscaldamento a microonde
- Stazioni radio base dove il lavoratore può avvicinarsi in prossimità delle antenne
- Cabina e/o elettrodotto posizionati a distanze che implicano un valore di esposizione maggiore di 3 Micro Tesla (minori di 2 metri per le cabine, 20 metri per gli elettrodotti)

I lavoratori svolgono attività lavorativa con attrezzature fonte di campi elettromagnetici con intensità che **escludono effetti immediati per la salute**. Per la "Valutazione del Rischio Campi Elettromagnetici" secondo D.Lgs.81/08, Titolo III, capo IV, si rimanda la valutazione entro il 2012.